

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale:	BancaSai S.p.A.
Capitale sociale:	Euro 116.677.161 i.v.
Sede legale:	Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino
Sede amministrativa:	Corso Vittorio Emanuele II, 50 - 10123 Torino
Telefono e Fax	800-997788 - 011-6533952
Indirizzo internet:	www.bancasai.it
Albo delle banche:	3177.3
Codice ABI:	03177
Gruppo bancario:	Capogruppo Gruppo Bancario BancaSai
N. d'iscrizione al registro delle imprese di Torino:	04966500011
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce:	Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Dati identificativi del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

<input type="checkbox"/> Promotore Finanziario	Nome e Cognome _____
<input type="checkbox"/> Agente	N. Iscrizione all'Albo _____
Compagnia _____	Firma _____

SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Struttura e funzione economica

In base a tale contratto la Banca custodisce e/o amministra, per conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato da variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Le commissioni, diritti, rimborsi, spese di seguito indicati sono da intendersi nella misura massima applicabile e sono validi fino a variazione.

	EASY BUSINESS ¹	EASY BUSINESS ²	CORPORATE
Deposito Titoli e Custodia e amministrazione			
Deposito titoli di Stato (inclusi BOT)		Gratuito	
Deposito altri titoli Italia/estero		Gratuito	
Strumenti finanziari non dematerializzati e depositati materialmente su BancaSai		€ 150,00	
Spese di amministrazione			
Pagamento cedole o dividendi/rimborso titoli estratti o scaduti: - per ogni singola scrittura, titoli Italia - per ogni singola scrittura, titoli esteri		€ 1,50 € 1,50	
Spese per il trasferimento ad altri Istituti di credito: - recupero delle spese sostenute per titolo		Gratuite*	
Spese per invio e/c titoli		€ 1,95	
Periodicità di invio e/c titoli		Mensile/Trimestrale/Semestrale/Annuale	
Date Valuta			
Valuta per pagamento cedole		1 giorno lavorativo successivo alla data evento	

Valuta per pagamento dividendi	1 giorno lavorativo successivo alla data evento
Valuta per rimborsi e/o stacco cedole titoli di Stato nazionali	alla data evento
Valuta per pagamento rimborsi titoli di altri emittenti	1 giorno lavorativo successivo alla data evento
Altre commissioni e spese	
Commissione per volturazione intestazione strumenti finanziari per successione, donazione e apposizione o cancellazione di vincoli	0,2% del valore min. € 10,00 max € 200,00
Commissioni per emissione di biglietti di ammissione alle assemblee	€ 25,00 per richiedente
Spese di invio duplicato estratto conto titoli	€ 1,95
Aumenti di capitale a pagamento con emissione di azioni, obbligazioni e /o warrants	€ 0,00
Aumenti di capitale a pagamento con assegnazione gratuita di azioni, obbligazioni e /o warrants	€ 0,00
Spese per ricerche documentali singola operazione	€ 13,00 per documento
Recupero spese postali	€ 0,00
Imposta di bollo	A carico del Cliente nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di Legge
<i>SMS Alert</i>	
- Per ogni singolo messaggio	Gratuito
Commissioni di raccolta/esecuzione ordini	
- Diritti fissi di raccolta ordini	Non applicati
- BOT trimestrale	0,10% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- BOT semestrale	0,20% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- BOT annuale	0,30% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
<i>Obbligazioni Italia</i>	
- Promotore Finanziario/Sportello	0,20% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- SaiOnLine	0,15% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- SaiVoice	0,20% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
<i>Obbligazioni Estero e Obbligazioni Convertibili Estero</i>	
- Promotore Finanziario/Sportello	0,25% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- SaiOnLine	Non disponibile
- SaiVoice	0,25% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
<i>Azioni e diritti di opzione Italia e derivati Italia</i>	
- Promotore Finanziario/Sportello	0,30% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- SaiOnLine	0,25% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- SaiVoice	0,30% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
<i>Azioni e diritti di opzione Estero e derivati Esteri</i>	
- Promotore Finanziario/Sportello	0,30% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- SaiOnLine (solo titoli esteri negoziati sul mercato regolamentato italiano)	0,25% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- SaiVoice	0,30% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
<i>Obbligazioni Convertibili Italia</i>	
- Promotore Finanziario/Sportello	0,30% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- SaiOnLine	0,25% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- SaiVoice	0,30% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
<i>Exchange Traded Fund (ETF) e Exchange Traded Commodities (ETC)</i>	
- Promotore Finanziario/Sportello	0,30% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- SaiOnLine	0,25% minimo € 18,00 ⁽¹⁾
- SaiVoice	0,30% minimo € 18,00 ⁽¹⁾

Commissioni su Pronti contro termine	
- Acquisto pronti contro termine	€ 5,00
- Vendita pronti contro termine	€ 5,00
Servizio di Informazione Finanziaria	
- Profilo A** (canone mensile)	Gratuito
- Profilo B*** (canone mensile)	€ 6,00
- Profilo C**** (canone mensile)	€ 10,00

Tramite SaiOnline non possono essere processati: ordini su mercati esteri e ordini su strumenti trattati su mercati non regolamentati.

* Oltre ai costi vivi sostenuti e alle spese eventualmente reclamate dalla subdepositaria coinvolta nel processo.

** Profilo A: quotazioni Italia, After Hour, TLX, MOT quotazioni Estero, Grafici, Watch List Azioni Italia in differita, notizie e rubriche varie in tempo reale.

*** Profilo B: identico al Profilo A con in aggiunta quotazioni e grafici Italia in tempo reale.

**** Profilo C: identico al Profilo B con in aggiunta Watch List Italia in tempo reale, Watch List Estero in differita, Servizio di Analisi tecnica, possibilità di creare un Portafoglio Personale di azioni Italia in tempo reale.

(1) Oltre a commissioni altri intermediari ove previste.

NORME GENERALI

Art. 8 - Poteri di rappresentanza. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso 1 giorno lavorativo; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 Cod. Civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto a informarne gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 10 - Diritto di garanzia. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano a essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 2 volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 Cod. Civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente e all'art. 9 delle "Norme generali" della Normativa contrattuale dei servizi bancari e di investimento, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, Cod. Civ., salvo il diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Art. 13 - Determinazione e modifica delle condizioni per servizio di deposito a custodia e/o amministrazione titoli e strumenti finanziari. Ai sensi dell'art 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, così come modificato dall'art. 10 della Legge n. 248 del 04 Agosto 2006, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre norme e condizioni dei singoli contratti non a tempo determinato qualora sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente con un preavviso minimo di 30 giorni in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intenderà accettata dal Cliente ove lo stesso non receda, senza spese, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente".

SEZ I: SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 2 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito. Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del Titolo V del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e relativa normativa di attuazione.

Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo e il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 5 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente. Se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 5 giorni decorrente dalla ricezione della stessa. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761 commi 3 e 4 e 2756 commi 2 e 3, Cod. Civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 7 - Recesso. Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con un preavviso di almeno 15 giorni, da darsi mediante comunicazione scritta.

Art. 9 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito. In deroga all'art. 9 delle "Norme generali" della Normativa contrattuale dei servizi bancari e di investimento, quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata.

La comunicazione effettuata dal cointestatario è opponibile alla Banca dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della raccomandata.

Art. 11 - Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata. La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e ss. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e normativa di attuazione.

In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.

Art. 12 - Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti. La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.

Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli, la Banca è autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della medesima specie e qualità.

Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.

Art. 13 - Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero. Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3 della Sezione VIII - "Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari" della Normativa contrattuale dei servizi bancari e di investimento, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NORME DEL SERVIZIO

Spese chiusura deposito titoli: è la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito.

Spese accredito dividendi-cedole: commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.

Spese consegna titoli allo sportello: commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello.

Spese rimborso titoli estratti o scaduti: commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza.

Commissione trasferimento per codice titolo: commissione calcolata per singolo codice di titolo.

Commissione di trasferimento per dossier: commissione calcolata per ogni dossier trasferito.

SEZ II: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 2 - Conferimento degli ordini. Gli ordini sono impartiti alla banca di norma per iscritto anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto del ricevimento dell'ordine la banca registra immediatamente, nella misura in cui sono applicabili all'ordine, le informazioni di cui all'art. 7 del Regolamento CE n. 1287/2006. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. E' fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore.

Nel trattare gli ordini per conto del cliente, la banca applica misure e dispositivi che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa banca.

Ai fini di cui al precedente periodo, la banca, quando tratta gli ordini, adempie alle seguenti condizioni:

- a) assicura che gli ordini eseguiti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
- b) tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;
- c) informa il "Cliente al Dettaglio" circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

Se la banca ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza del cliente, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.

La banca non può fare un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei propri soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento congiunto adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.

La banca può trattare l'ordine di un cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente unicamente quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) deve essere minimizzato il rischio che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;
- b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine;
- c) è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il cliente si dichiara informato della circostanza che la banca può trattare i suoi ordini in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio della banca e che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine.

In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, la banca ripartisce le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione degli ordini.

La banca che ha aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non può assegnare le relative operazioni in un modo che sia dannoso per un cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla banca, se, conformemente alla propria strategia di assegnazione degli ordini, la stessa è in grado di dimostrare con argomentazioni ragionevoli che senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto.

In ogni caso, la banca, nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini, adotta misure volte ad impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti secondo modalità svantaggiose per il cliente.

E' in facoltà della banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Qualora la banca ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma dell'art. 42 del Regolamento Consob n. 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni, che uno strumento finanziario e/o un servizio di investimento non siano appropriati per il cliente, lo avverte di tale situazione. Tale avvertenza può essere fornita anche in forma standardizzata. Qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'art. 41 del Regolamento Consob n. 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della valutazione di appropriatezza di cui all'art. 42 del Regolamento Consob n. 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, la banca avverte il cliente, che tale decisione le impedirà di determinare se il servizio e/o lo strumento finanziario siano per lui appropriati. Tale avvertenza può essere fornita anche in forma standardizzata.

La banca ha facoltà di: a) presumere che un "Cliente Professionale" abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o di strumenti finanziari per i quali il cliente è classificato come "Cliente Professionale"; b) fare affidamento sulle informazioni ricevute dal cliente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete, essendo comunque onere del cliente aggiornare all'occorrenza nel tempo tali informazioni.

La banca può prestare il servizio di ricezione e trasmissione ordini senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di appropriatezza di cui all'art. 42 del Regolamento Consob n. 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi come definiti dall'art. 44 del Regolamento Consob n. 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente;
- c) il cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle relative disposizioni. Tale avvertenza può essere anche in forma standardizzata;
- d) la banca rispetta i propri obblighi in materia di conflitti di interesse.

Art. 3 - Strategia di trasmissione degli ordini. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti secondo quanto stabilito dalla strategia di trasmissione adottata dalla banca.

Tali misure identificano, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La banca fornisce informazioni appropriate ai propri clienti in merito alla propria strategia di trasmissione stabilita conformemente al presente punto. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. La banca si impegna a controllare l'efficacia delle misure adottate, a verificare la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti individuati per l'esecuzione degli ordini e, se del caso, a porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate. La banca si impegna altresì a riesaminare le misure adottate e la strategia di trasmissione con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di continuare a ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

Art. 5 - Conflitti di interesse. La banca organizza la propria attività in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque al cliente trasparenza ed equo trattamento.

La banca fornisce al "Cliente al Dettaglio" informazioni appropriate circa la politica di gestione ed conflitti di interesse che consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti. La banca garantisce comunque al "Cliente al Dettaglio" la possibilità di ottenere, previa specifica richiesta scritta in tal senso, maggiori dettagli relativamente alla politica di gestione dei conflitti di interessi adottata.

Nell'ipotesi in cui la politica di gestione dei conflitti di interesse e le disposizioni organizzative adottate dalla banca per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gli interessi del cliente sia evitato, la banca informerà chiaramente il cliente prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché esso possa assumere una decisione informata, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Art. 6 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati. Il cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Art. 7 - Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle parti di organismi di investimento collettivo di diritto italiano ovvero conformi con le disposizioni comunitarie (c.d. OICR armonizzati), il cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- Il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- La carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 8 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1 comma 3, del Testo Unico, il cliente prende atto che:

- Il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- L'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Nel caso di compravendita di strumenti finanziari di cui al precedente comma, verrà stipulato apposito atto integrativo nel quale saranno, tra l'altro, specificamente individuati i mezzi da costituire a provvista o garanzia per l'esecuzione delle operazioni.

Nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione al "Cliente al Dettaglio" di cui al successivo art. 13.7 è pari al 30% del costo di acquisto degli strumenti finanziari.

Art. 11 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

La banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non può dar corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari.

L'opposizione non ha effetto nei confronti della banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso 1 giorno lavorativo.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla banca.

Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti a esercitarlo tutti assieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

Nei casi di cui al comma precedente, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 13 - Documentazione delle operazioni eseguite. Se la banca amministra conti di un "Cliente al Dettaglio" che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, essa comunica al "Cliente al Dettaglio" eventuali perdite che superino la soglia del 30% rispetto al costo di acquisto degli strumenti finanziari non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

Art. 15 - Modifiche al contratto. 1. Nel caso il cliente sia un "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 206/2005 la banca può:

- qualora sussista un giustificato motivo, modificare in qualsiasi momento le condizioni normative applicate al rapporto, dandone comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dal cliente. Le modifiche comunicate al cliente entreranno in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di invio della lettera, salvo che la banca non indichi un termine più ampio. E' fatto salvo il diritto di recesso del cliente;
 - modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al presente contratto purché sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto.
2. Nel caso il cliente non sia un "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 206/2005 la banca può:
- proporre in ogni momento modifiche e/o integrazioni alle norme del presente contratto, inclusi gli Allegati. Le comunicazioni relative alle proposte saranno effettuate mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dal cliente. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del cliente, decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del cliente entro il suddetto termine.
 - modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al presente contratto dandone immediata comunicazione al cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.

Le modifiche al contratto derivanti da modificazioni di norme di legge o regolamenti si intenderanno automaticamente recepite. La banca provvederà ad informare, nei tempi tecnici necessari, il cliente di tali modifiche mediante comunicazione scritta.

Art. 17 - Classificazione del cliente. La banca ha comunicato al cliente la classificazione che gli viene assegnata ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Consob n. 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni. E' onere del cliente comunicare alla banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della banca di modificare la classificazione del cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata. Al Cliente al Dettaglio è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni. A seguito di tale richiesta la banca comunica al Cliente al Dettaglio su supporto duraturo, in conformità a quanto convenuto con il cliente ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Consob n. 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni, quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta. Il cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della perdita di tali protezioni. La banca valuta le caratteristiche del Cliente al Dettaglio che abbia confermato tale scelta e l'idoneità dello stesso ad essere qualificato come Cliente Professionale e comunica al cliente l'accettazione o meno della richiesta.

La banca può, di propria iniziativa o su richiesta del cliente, (i) trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale; (ii) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe altrimenti essere classificato come controparte qualificata.

Qualora il cliente classificato come "Cliente Professionale" o "Controparte Qualificata" richieda, in via generale o limitatamente a un'operazione o classe di operazioni, di essere considerato quale "Cliente al dettaglio", la banca si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato la prestazione dei servizi e di recedere dal presente contratto nei termini di cui al precedente art. 14 del presente contratto.

Alla prestazione dei servizi di investimento a clienti "Controparti Qualificate", non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni.

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO CANALI VIRTUALI

Clausole contrattuali

- SaiVoice (accesso tramite Call Center e/o Risponditore automatico)
- SaiOnLine (accesso tramite Internet)

Art. 1. Con l'adesione al servizio, che avviene a seguito di esplicita comunicazione in tal senso della Banca, a ogni Cliente è consentito di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca.

Secondo gli orari, le tipologie di operazioni richieste e il mezzo tecnico utilizzato, il Cliente potrà avvalersi di un operatore della Banca, ovvero di strumenti automatici.

A ogni aderente al servizio è consentito effettuare le operazioni ammesse e previste dalla Banca su tutti i rapporti sui quali abbia facoltà a operare in qualità di unico intestatario, cointestatario o delegato a operare.

Ha inoltre facoltà di svolgere, con le stesse modalità previste per le operazioni bancarie, e nel rispetto della normativa applicabile, le operazioni ammesse su prodotti di risparmio gestito collocati dalla Banca e sottoscritti dal Cliente, nonché su altri prodotti di cui la Banca è o diverrà collocatrice.

Art. 2. Il Cliente è consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di reti telematiche e/o telefoniche per la trasmissione dei dati personali.

La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione di informazioni trasmesse attraverso l'utilizzo di reti telematiche, ascrivibili a difetti di funzionamento delle stesse, caso fortuito, fatto di terzi o comunque a eventi non imputabili al dolo o alla colpa grave della Banca.

Art. 4. Per accedere al servizio, la Banca fornirà al Cliente un codice segreto numerico di 8 cifre (User ID), contenuto in busta sigillata indirizzata al Cliente; un secondo codice segreto numerico di 12 cifre (P.I.N.), contenuto in un'ulteriore busta sigillata indirizzata al Cliente, inoltrata separatamente. Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura sia il primo che il secondo codice segreto ed è responsabile delle conseguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque. In particolare la Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sino a che il Cliente non le abbia comunicato lo smarrimento o il furto e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell'operatività del servizio, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.

Art. 5. Nell'ambito del servizio, in deroga a ogni diversa previsione relativa ai sottostanti rapporti di conto corrente, deposito titoli, ricezione e trasmissione di ordini, e in generale ogni altro rapporto intrattenuto con la Banca, il Cliente nei suoi contatti telefonici e telematici verrà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica del primo codice segreto e parziali cifre del secondo codice segreto.

Per particolari disposizioni (blocco del P.I.N.) l'identificazione del Cliente avverrà mediante la richiesta di dati personali da parte del Call Center.

Le modalità vigenti per l'identificazione del Cliente sono illustrate nelle apposite istruzioni fornite dalla Banca al Cliente.

Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza del servizio e autorizza la Banca a effettuare registrazioni in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra le parti.

La prova delle operazioni eseguite, come di ogni altra comunicazione effettuata tramite il Servizio, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca e delle registrazioni delle conversazioni telefoniche.

Art. 6. In caso di cointestazione dei rapporti sottostanti, le operazioni svolte tramite il servizio si intendono in ogni caso effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali debitori e creditori solidali, con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi.

Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, di interrompere l'utilizzo del servizio; per i rapporti cointestati, tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestatari e il suo esercizio ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari.

Art. 7. Il Cliente, nell'impartire disposizioni, è tenuto a operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.

Art. 8. La Banca non risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni del servizio dovute a cause non imputabili a dolo o colpa grave della Banca stessa (fra cui a titolo meramente esemplificativo, quelle dovute a cause quali eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, terremoti, alluvioni o altre catastrofi naturali, incidenti nucleari, gravi situazioni di inquinamento, scioperi anche del personale della Banca, interruzioni dell'energia elettrica, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, caso fortuito o fatto di terzi).

Art. 9. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, entro i tempi tecnici necessari.

Art. 10. La Banca ha facoltà di sospendere o abolire il servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del servizio medesimo, nonché di sospendere l'operatività di singoli clienti, per motivi cautelari e per giustificato motivo.

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

30 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (BancaSAI S.p.a - Ufficio Reclami, Corso Vittorio Emanuele II, 50 10123 Torino - Indirizzo e-mail: reclami@bancasai.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento in caso di reclami sui servizi di Custodia e Amministrazione di titoli e Strumenti Finanziari ed entro 90 giorni in caso di reclami sui servizi di investimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di rivolgersi al giudice può ricorrere a:

- **Conciliatore bancario - Ombudsman** - (controversie in materia di servizi di investimento). Le modalità per rivolgersi al Conciliatore bancario-Ombudsman sono indicate nell'apposito regolamento disponibile presso le Filiali/Agenzie della rete di vendita della Banca o direttamente sul sito www.conciliatorebancario.it.
- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** - (solo per controversie in materia di **Custodia e amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari**). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi alle Filiali/Agenzie della rete di vendita della Banca.
- **Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob** - Per l'amministrazione dei procedimenti di conciliazione ed arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari, per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.

In alternativa ed indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca il cliente per risolvere una controversia, può inoltre rivolgersi a:

- **Conciliatore bancario - Conciliazione**. Grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it.

FOGLIO INFORMATIVO
SERVIZI DI INVESTIMENTO CONVENZIONE EASY BUSINESS
VERSIONE 2 DEL 01/10/2010

BANCA SAI

BancaSai S.p.A. Capogruppo Gruppo Bancario BancaSai - N. di iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia: 3177.3 - Iscritta all'Albo delle Banche di cui all'Art. 13 D.LGS. 1/9/1993 n. 385 - P. IVA, Cod. Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 04966500011 - Albo Aziende creditizie 3177.3 - Capitale Sociale Euro 116.677.161 i.v. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società a Socio Unico Gruppo Fondiaria Sai - Direzione e coordinamento Fondiaria-Sai S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA SAI**